

Decreto del Consiglio federale**concernente l'esecuzione della convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Regno
dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione
in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza****(Rimborso delle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali)**

del 28 marzo 1952 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale del 22 giugno 1951¹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione;

visto l'articolo 9 della convenzione del 12 novembre 1951² (convenzione) tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza (detta qui di seguito «convenzione»), e il protocollo finale relativo a questo articolo;

vista l'intesa stabilita, conformemente al capoverso 4 del protocollo finale all'articolo 9, fra le supreme autorità amministrative dei due Stati circa la procedura di rimborso delle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali,

*decreta:***Art. 1³**

¹ Per imposte riscosse mediante trattenuta alla fonte sui redditi di capitali mobili nel senso dell'articolo 9 capoverso 2 della convenzione, si deve intendere:

- a. in Svizzera, l'imposta riscossa a titolo di precauzione (imposta preventiva);
- b. in Olanda, l'imposta sui dividendi.

² Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva svizzera che spetta al beneficiario del reddito domiciliato in Olanda ascende attualmente:

- a. all'ammontare intero dell'imposta preventiva sui dividendi, se beneficiaria dei dividendi è una società di capitali che detiene almeno il 25 per cento del capitale sociale della società distributrice i dividendi, ma a condizione che il rapporto tra le due società non sia stato stabilito o non sia mantenuto principalmente per fruire di questo rimborso integrale (art. 9 cpv. 2 lett. a (i) della convenzione);

RU 1952 333

¹ RS 672.2² RS 0.672.963.61³ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'11 apr. 1967, in vigore dal 15 apr. 1967 (RU 1967 767).

- b. all'ammontare d'imposta che eccede il 15 per cento dei dividendi, in tutti gli altri casi (art. 9 cpv. 2 lett. *a* (ii) della convenzione) e
- c. alla somma d'imposta eccedente il 5 per cento degli altri redditi di capitali mobili (art. 9 cpv. 2 lett. *b* della convenzione).

³ Il diritto al rimborso dell'imposta olandese sui dividendi che spetta al beneficiario del reddito domiciliato in Svizzera ascende attualmente:

- a. all'ammontare intero dell'imposta sui dividendi, se beneficiaria dei dividendi è una società di capitali che detiene almeno il 25 per cento del capitale sociale della società distributrice i dividendi, ma a condizione che il rapporto tra le due società non sia stato stabilito o non sia mantenuto principalmente per fruire di questo rimborso integrale (art. 9 cpv. 2 lett. *a* (i) della convenzione);
- b. all'ammontare d'imposta che eccede il 15 per cento dei dividendi in tutti gli altri casi (art. 9 cpv. 2 lett. *a* (ii) della convenzione) e
- c. alla somma d'imposta eccedente il 5 per cento degli altri redditi di capitali mobili (art. 9 cpv. 2 lett. *b* della convenzione).

⁴ Nonostante le disposizioni del capoverso 3 lettera *b*, l'imposta olandese sui dividendi non va rimborsata, se il beneficiario domiciliato in Svizzera è una persona fisica

- a. che ha la cittadinanza olandese ma non quella svizzera, e
- b. che, nei cinque anni precedenti la distribuzione dei dividendi, era domiciliata nei Paesi Bassi, e
- c. che, durante il medesimo periodo, aveva nella società distributrice i dividendi un interesse considerevole (*aanmerkelijk belang*) ai termini della legislazione olandese concernente l'imposta sul reddito, ma possedeva almeno – sola o con il suo congiunto, con i suoi genitori o con i suoi parenti in linea diretta o collaterale sino al secondo grado – un terzo o più del capitale sociale della società di cui trattasi e – sola o con il suo congiunto – più del 7 per cento di detto capitale (prot. fin. ad art. 2 e 9 della convenzione).

⁵ Non è concesso il rimborso delle imposte riscosse alla fonte sulle vincite fatte nelle lotterie.

Art. 2

¹ È considerato avente diritto al rimborso il beneficiario del reddito, il quale, al momento della scadenza del reddito imposto, aveva il diritto di godimento sull'investimento che ha fruttato il reddito imposto e il suo domicilio nell'altro Stato.

² Chiunque, facendo parte di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno dei due Stati, dimora nel secondo Stato o in un altro Stato che non sia né l'uno né l'altro degli Stati contraenti e ha la cittadinanza dello Stato che lo invia, è considerato domiciliato in quest'ultimo Stato, se vi è costretto al pagamento delle imposte dirette sui capitali mobili e loro redditi sottoposti nell'altro Stato a un'imposta riscossa alla fonte (cpv. 5 lett. *a* del prot. fin. all'art. 9 della convenzione).

Art. 3⁴

¹ L'aveute diritto al rimborso deve esercitare il suo diritto innanzi alla autorità fiscale centrale dello Stato in cui egli era domiciliato al momento della scadenza del reddito imposto, a destinazione dell'autorità fiscale, designata nell'articolo 5 capoverso 2, dello Stato che ha riscosso l'imposta alla fonte, nei due anni successivi allo spirare dell'anno civile in cui è scaduto il reddito imposto.

² L'autorità fiscale centrale è, in Svizzera, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, a Berna, e, nei Paesi Bassi, il Direttore generale degli affari fiscali, a L'Aia.

³ La domanda deve essere presentata in tre esemplari:

- a. su modulo R-NL 1 per il rimborso dell'imposta olandese riscossa sui dividendi, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, a Berna;
- b. su modulo V.S.160/R 81 per il rimborso dell'imposta svizzera preventiva, all'ispettorato dell'imposta sulle società (Inspecteur der vennootschapsbelasting), in Amsterdam.

⁴ I moduli indicati al capoverso 3 sono forniti gratuitamente:

- a. in Svizzera, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, a Berna;
- b. nei Paesi Bassi, dal Ministero delle finanze (Ministerie van Financiën, Directie Organisatie van de Belastingdienst), a L'Aia.

Art. 4

¹ L'autorità fiscale centrale dello Stato di domicilio del richiedente fa controllare dall'autorità fiscale locale competente se egli soddisfa, per quanto concerne il domicilio e l'assoggettamento alle imposte dirette, alle condizioni richieste per avere diritto al rimborso.

² Se non ha ancora avuto luogo la riscossione delle imposte dirette sui capitali mobili e sui loro redditi indicati nella domanda, risultando però l'assoggettamento manifesto, l'autorità fiscale locale prende nota, agli effetti della loro imposizione ulteriore, dei valori indicati e del loro reddito.

³ Qualora sia necessario, le autorità fiscali locali procedono a inchieste complementari. L'autorità fiscale centrale può ordinare siffatte inchieste o procedervi essa stessa.

Art. 5

¹ Fondandosi sul rapporto dell'autorità fiscale locale, l'autorità fiscale centrale dello Stato di domicilio del richiedente attesta sulla domanda che sono soddisfatte le condizioni, per quanto concerne il domicilio e l'assoggettamento alle imposte dirette, richieste per avere diritto al rimborso, e manda il terzo esemplare della domanda all'autorità fiscale, designata nel capoverso 2, dello Stato che ha riscosso l'imposta alla fonte.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'11 apr. 1967, in vigore dal 15 apr. 1967 (RU 1967 767).

² La decisione sulla domanda e l'esecuzione del rimborso spettano:

- a. in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, a Berna;
- b.⁵ nei Paesi Bassi, all'ispettorato dell'imposta sulle società (Inspecteur der vennootschapsbelasting) in Amsterdam.

Art. 6

¹ L'autorità fiscale, indicata nell'articolo 5 capoverso 2, dello Stato che ha riscosso l'imposta alla fonte esamina la domanda, in particolare circa l'esattezza dei calcoli e l'effettiva trattenuta alla fonte dell'imposta. Essa domanda direttamente al richiedente le informazioni complementari e le prove necessarie.

² Essa notifica la sua decisione direttamente al richiedente e gli trasmette, all'indirizzo indicato sulla domanda, l'importo che essa deve rimborsare, osservando, se è il caso, le prescrizioni in materia di compensazione e di divise.

Art. 7

¹ Ogni decisione presa in materia di rimborso è comunicata per iscritto al richiedente. Se una domanda è parzialmente o integralmente respinta, la decisione è notificata mediante lettera raccomandata, con indicazione dei motivi e dei mezzi di ricorso.

² I ricorsi contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.⁶

³ Le decisioni dell'Ispettorato dell'imposta sulle società ad Amsterdam possono essere impugnate, entro due mesi, dalla notificazione della decisione, innanzi la Corte di Giustizia (Gerechtshof), ad Amsterdam. La decisione su appello può a sua volta essere impugnata, nel mese successivo alla sua notificazione e in caso di violazione della legge, mediante ricorso per cassazione interposto presso la Corte di Cassazione (Hooge Raad der Nederlanden), a L'Aia; il ricorso deve però essere consegnato alla Corte di Giustizia di Amsterdam.⁷

Art. 8

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta le lettere di richiedenti domiciliati nei Paesi Bassi presentate in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco, francese, romancio).⁸

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'11 apr. 1967, in vigore dal 15 apr. 1967 (RU 1967 767).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 56 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'11 apr. 1967, in vigore dal 15 apr. 1967 (RU 1967 767).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 56 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

² Il Direttore generale degli affari fiscali e l'Ispettorato dell'imposta sulle società, in Amsterdam, accettano le lettere di richiedenti domiciliati in Svizzera presentate, oltre che in lingua olandese, anche in lingua tedesca o francese. La Corte di Giustizia d'Amsterdam, come pure la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi accettano solamente appelli e ricorsi presentati in lingua olandese.⁹

Art. 9

¹ Le persone fisiche e giuridiche che non pagano nello Stato di domicilio imposte sul reddito e sulla sostanza, perchè esse ne sono esentate per motivi inerenti alla loro persona o perchè il loro reddito e la loro sostanza non eccedono gli importi esenti da imposta, possono tuttavia chiedere all'altro Stato il rimborso delle imposte riscosse alla fonte.

² L'autorità fiscale centrale dello Stato di domicilio del richiedente deve menzionare l'esenzione nell'attestazione che essa rilascia su domanda e indicare in qual modo essa si è assicurata che il richiedente ha il diritto di godimento sui valori indicati nella domanda. Essa ordina a tale scopo le inchieste necessarie.

³ Il capoverso 1 non è applicabile alle organizzazioni internazionali, ai loro organi e funzionari, come pure al personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari di un altro Stato che non sia uno degli Stati contraenti, i quali sono domiciliati oppure dimorano in uno dei due Stati e ivi sono esonerati dal pagamento di imposte dirette sui capitali mobili e loro redditi sottoposti nell'altro Stato a un'imposta riscossa alla fonte (cpv. 5 lett. b del prot. fin. all'art. 9 della convenzione).

Art. 10

¹ Le autorità fiscali centrali dei due Stati contraenti si presteranno vicendevolmente assistenza per evitare le domande abusive di rimborso.

² In particolare, l'autorità fiscale centrale che constata successivamente d'aver rilasciato un'attestazione inesatta per quanto concerne il domicilio, l'imposizione effettiva o futura, il diritto di godimento del richiedente o altri fatti importanti, è tenuta a informarne immediatamente l'autorità fiscale centrale dell'altro Stato.

³ Del pari, le autorità fiscali locali che accertano l'inesattezza di una dichiarazione o attestazione da loro rilasciata sono tenute a rettificarla nei confronti dell'autorità fiscale centrale del loro Stato.

Art. 11¹⁰

La procedura disciplinata negli articoli 3 a 10 non è applicabile al rimborso dell'imposta preventiva svizzera cui già hanno diritto le persone domiciliate nei Paesi Bassi, in virtù della legislazione svizzera sull'imposta preventiva (cpv. 7 del prot. fin. ad art. 9 della convenzione).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'11 apr. 1967, in vigore dal 15 apr. 1967 (RU 1967 767).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'11 apr. 1967, in vigore dal 15 apr. 1967 (RU 1967 767).

Art. 12

¹ Il presente decreto entra in vigore il 10 aprile 1952.

² Esso è applicabile alle imposte alla fonte che colpiscono le prestazioni scadute dopo il 31 dicembre 1948.